DDL IN MATERIA DI FEMMINICIDIO

https://giovani.camera.it/giornate_formazione/2021_2022/bando

PROPOSTA DI LEGGE DELLE CLASSI 5 C ITE E 5D LICEO

IIS CAMBI SERRANI FALCONARA MARITTIMA

LE SCARPE ROSSE

INIZIATIVA LEGISLATIVA AD OPERA DEI DEPUTATI:

VIVARELLI NORMA,AMORI MICHELE, ANDREUCCI FILIPPO, BALERCI CHIARA, BINETTI GABRIELE, BRONZINI DIEGO, CATALANI ALESSIO, CONTI LINDA, CORNACCHIA MATTIA, DONZELLI DIEGO, GAGLIARDINI DARIO, GAMBELLI GIACOMO, GIACCHETTI JETMIR, MANCINELLI CLAUDIA, MANCINELLI MATTEO, MARSILI LAURA, PACETTI GABRIELE, PAPALINI ALESSANDRO, PAPAVERI SOFIA, PRIMUCCI LEONARDO, REGGENTI RICCARDO, SABBATINI ETTORE, SEBASTIANELLI DAVIDE, URBINATI FILIPPO , ZUCCHINI LUDOVICO, BARGELLINI DIEGO, CESARINI THOMAS, DOMESI FRANCESCA, FLAMINI ALESSANDRO, GASPARONI PIETRO, GATTI ASIA , HAPIL FRANZ, NICCOLINI CECILIA, PALUMBO PIERLUIGI, RICCI ILIA, SPINELLI RICKY, STRONATI CHIARA, VIRGULTI PRISCILLA.

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Il presente DDL è nato dal nostro desiderio di trattare della parità di genere, argomento così pregnante ed attuale che c'incuriosiva particolarmente. Abbiamo chiesto, pertanto, alla nostra insegnante di diritto di dedicare alcuni lezioni a questo tema. Infatti i tantissimi femminicidi che la cronaca nera ci rende noti ogni giorno, uniti a quanto avviene in Afghanistan, ci hanno motivato in tal senso. La nostra professoressa con piacere ci ha esauditi e, trattando dell'argomento, abbiamo creato questo disegno di legge di cui speriamo di trattare con gli onorevoli qualora dovessimo superare la selezione regionale prevista dal bando del progetto " Una giornata di formazione a Montecitorio".

L'onorevole Chiara Balerci presenta il disegno di legge all'assemblea:

"Onorevoli colleghi, mi fregio di presentarvi il disegno di legge che è stato redatto al fine di farvi consapevoli di quelle che sono state le nostre innovazioni volte a rendere migliore e più completa la normativa già presente, la cui ultima espressione è stata la legge cosiddetta "del Codice rosso". Ovviamente, partendo dalle lacune, abbiamo voluto sanarle ma anche andare oltre. Il disegno di legge che abbiamo presentato è composto di 30 articoli le cui novità adesso vi espongo. Abbiamo ritenuto di prevedere la presenza di un team di esperti presso le forze dell'ordine e questo, affinchè la tempistica con cui riferire al magistrato la notizia di reato , sia valutata senza ritardo ma non necessariamente debba essere riferita immediatamente e fintanto che non sia adeguatamente provato il fondamento della stessa. Infatti, questo, a giudizio di alcuni magistrati implica l'intasamento delle procure. Quindi, oltre alla partecipazione a corsi appositi, previsti dalla legge del Codice rosso, abbiamo voluto che in ogni stazione di polizia giudiziaria ci sia un team di esperti che sappia valutare l'urgenza nel riferire la notizia criminis.

Rilevante è anche, secondo noi, la necessità della specializzazione di tribunali appositi e, di conseguenza, la titolarità delle cause a magistrati esperti in materia. Abbiamo pensato a questo sulla scia dell'esistenza del tribunale dei minori e, data la peculiarità della materia, abbiamo creato appositi tribunali in cui il magistrato conosca anche aspetti psicologici e psichiatrici per meglio valutare. Sempre in merito ai giudizi in tema di femminicidi è da dire che abbiamo voluto superare quella che, secondo noi, era una vera e propria ingiustizia e cioè il fatto che si potesse costituire parte civile nel processo penale solo il figlio di due persone conviventi. Pertanto anche il figlio della donna che non viveva stabilmente con l'assassino potrà costituirsi parte civile nel processo penale.

Abbiamo voluto sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso l'inserimento obbligatorio della materia all'interno dell'educazione civica. Ma, anche, attraverso la frequenza a corsi esterni alla scuola per adulti che diano crediti formativi. Inoltre, per noi importantissima, è l'azione volta ad agire sull'intercultura di genere al fine della promozione delle pari opportunità.

Infine, onorevoli colleghi, abbiamo disposto nuove figure di reato: il mobbing, la violenza economica , quella sulle donne migranti, quelle verso le prostitute ed infine quelle verso donne portate con dolo in un posto ed ivi torturate ed uccise.

Quanto al mobbing la legislazione italiana non lo prevede come reato e quindi la sua sanzione dipende ed inerisce alle condotte che lo realizzano; la qual cosa ne rende la tutela meno pregnante.

Anche la violenza economica sarà, se questa proposta di legge vi piacerà, onorevoli colleghi, una nuova tipologia di reato. L'uomo che impedisca alla donna di lavorare e le neghi le risorse economiche si renderà responsabile di questo reato perché avrà violato il dovere di assistenza morale e materiale: cosa che significa che il coniuge deve sostenere "moralmente" l'altro, ovvero, incoraggiarlo, sostenerlo, aiutarlo e rispettarlo, eche è tenuto a farlo anche "materialmente" cioè contribuendo in concreto alle esigenze materiali di cui ha bisogno;

Altra tipologia di reato nuova sarà la violenza contro le donne migranti. Ovviamente tutti noi conosciamo la Convenzione d' Istanbul e quello che c'insegna; allo stesso modo conosciamo la Convenzione di Ginevra. Quindi, colleghi, ecco che con questa nuova figura di reato abbiamo voluto dar loro vero vigore. E ancora prima abbiamo voluto riprendere ed applicare la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti umani. Non si poteva dimenticare poi il fenomeno della prostituzione e, consapevoli che la libertà sessuale si acquista a 14 anni, l'abbiamo mantenuta integra anche per la donna che si prostituisce, pertanto abbiamo previsto che essa possa rifiutarsi a richieste particolari del cliente. E l'uso di strumenti sadomaso che porti a morte della prostituta è stato visto come un comportamento che impedisce la concessione di attenuanti anche se la morte non era voluta.

L'ultimo articolo è stato pensato riprendendo il triste quanto famoso caso del delitto del Circeo . Sappiamo tutti che alcuni ragazzi della "Roma bene" del 1975 attirarono due ragazze di un quartiere popolare nella villa di uno di loro e, per giorni, abusarono di loro e poi ne uccisero una. Infatti l'altra si salvò, perché, durante il

massacro capì che fingersi morta poteva essere l'unica via di salvezza .Come in effetti fu. Nonostante le pesanti condanne inflitte ai ragazzi, dopo molti anni essi cominciarono a beneficiare della semilibertà. In particolare Izzo, una volta in libertà, rapì ed uccise altre due donne con un complice. L'articolo che abbiamo inserito mira a reprimere e, soprattutto a prevenire forme di violenza sessuale e non, che arrivino anche alla tortura, reato che, finalmente, è stato introdotto di recente anche in Italia. Infatti la convenzione contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti non aveva trovato riscontro fino al 2017 .

Abbiamo previsto per il bambino, divenuto orfano speciale perché ha perso in modi diversi ma allo stesso tempo, entrambi i genitori una figura accudente di riferimento che lavori per lui affinchè abbia un nuovo nucleo Familiare, primo passo necessario per inserire l'orfano nella società. Si sono voluti evitare incontri imposti tra il minore, orfano da femminicidio, e il padre imputato o indagato, per garantire al bambino che versa una condizione psicologica assai complicata, una adeguata assistenza.
In merito alla perdita della potestà genitoriale, è da dire che se ne sono allargate le maglie: infatti, è stata anche prevista la de cadenza da essa per indottrinamento del figlio a disvalori criminali e per uso di droghe.
E', altresì, previsto che sia sempre dichiarata la decadenza dalla potestà nei confronti del genitore incline all'uso di sostanze tossiche e non disponibile al proprio recupero, del tutto disinteressato alle esigenze ed ai diritti d'ordine materiale, morale, affettivo e psicologico del minore e del proprio ruolo paterno. E, soprattutto, è stata prevista la privazione della patria potestà anche alla donna che, pur pienamente consapevole dei danni inferti alla personalità psicofisica della prole dalla condotta aggressiva violenta e vessatoria del convivente, decida di continuare a convivere con il partner.
Importantissimo, secondo me, è poi l'inserimento della figura dell'orfano speciale all'interno della legge 104 del 1992, meglio nota come legge "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" Infatti, attraverso di essa viene dato, all'orfano e alla sua famiglia, un adeguato sostegno sia a livello retributivo, fiscale e di permessi o congedi.
L'orfano deve avere tutti i benefici come colui che, figlio di un disabile, lo assista. E' questo perché in realtà lui stesso è, data la sua particolare condizione psicologica, disabile. Anche e, soprattutto, secondo noi, ha diritto ad avere un lavoro proprio in quanto tale

nonché tutti i relativi benefici. Le altre modifiche del nostro D.D.L. sono più o meno marginali e riguardano innalzamento di pene, aumento delle misure economiche concesse a tutela dell'orfano e della famiglia.

DDL IN MATERIA DI FEMMINICIDIO: PRIMA FIRMATARIA CHIARA BALERCI

PARTE 1

ART 1 **AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE**

La presente legge si applica a tutte le manifestazioni della violenza di genere di seguito elencate che rappresentano una gravissima lesione dei diritti umani sanciti dalla Dichiarazione dei diritti delle Nazioni Unite del 1948. E' rivolta verso le donne ma coinvolge anche minorenni e bambine vittime di violenza assistita.

ART 2 **COMUNICAZIONE DELLA NOTITIA CRIMINIS**

La polizia giudiziaria, acquisita la notizia dell'uccisione di una donna, riferisce **senza ritardo** al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi fino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute delle quali trasmette la relativa documentazione.

Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini , della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

ART 3 **TEAM DI ESPERTI PRESSO LE FORZE DELL'ORDINE**

CORSI DI FORMAZIONE E PERCORSI TERAPEUTICI E RIABILITATIVI

E' istituito, presso le forze di polizia, un team di esperti in materia di violenza di genere, famiglia e problematiche minorili, cui lavoreranno gli agenti della sede che avranno conseguito una particolare specializzazione in materia.

Tutto il personale delle forze dell'ordine deve, inoltre, partecipare a corsi di sensibilizzazione su problematiche di cui sopra.

Sono attivate azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere al fine di prevenire una capillare azione di contrasto e di uniformare le risposte alle donne vittime di violenza.

Le indagini di contesto consentono di chiarire il quadro, dare solidità al racconto e delineare il profilo di pericolosità dell'indagato.

ART 4 **SPECIALIZZAZIONE DEL MAGISTRATO E ISTITUZIONE DI TRIBUNALI APPOSITI**

Sono istituiti tribunali appositi per giudicare dell'uccisione di una donna ad opera di un uomo e, essendo strettamente necessaria a tal fine, la preparazione specifica del magistrato sulle questioni ad essa inerenti, è richiesta la partecipazione del giudice titolare della causa, a corsi ad hoc.

ART 5 **ALLONTANAMENTO DEL VIOLENTO DALLA CASA FAMILIAREE ARRESTO IN FLAGRANZA A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE**

E' vietato il contatto tra la vittima di un atto di violenza di genere e/ o i suoi familiari e l'autore del reato durante il procedimento penale. A tal fine **è sempre disposto** l'allontanamento del violento dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Il controllo sull'imputato può avvenire per intercettazioni telefoniche e attraverso il braccialetto elettronico, in caso di lesioni personali o minacce aggravate commesse in danno dei prossimi congiunti o del convivente.

Chiunque violi gli obblighi e i divieti derivanti dal provvedimento è arrestato e punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni.

ART 6 **GRATUITO PATROCINIO PER LE PERSONE OFFESE**

La persona offesa per uno dei delitti di violenza contro la persona è informata della possibilità d'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

ART 7 **SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA**

Può accedere alla sospensione condizionale della pena chiunque acconsenta a partecipare a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si

occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati per gli stessi reati.

Gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi sono a carico del condannato.

ART 8 **COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO**

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale

ART 9 **REVENGE PORN**

Chiunque, dopo averli realizzati o sottratti invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati è punito con la reclusione **da due a sette anni.**

La commissione del reato è aggravata se è commessa dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Se i fatti sono commessi attraverso strumenti telematici ed informatici.

Se sono commessi in danno di minore o di persona in condizioni di particolare inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, la pena è raddoppiata.

Il reato è punibile a querela della persona offesa che può essere proposta entro sei mesi. La querela può essere rimessa solo in sede processuale. Si procede d'ufficio laddove il fatto sia connesso ad altro reato per il quale si procede d'ufficio.

ART 10 **MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA**

Relativamente alle violenze domestiche sono equiparate quelle commesse da persone unite in matrimonio, da quelle conviventi e da quelle delle unioni civili.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Costituisce aggravante l'aver commesso il fatto in presenza o in danno di una persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ex legge 104/1992.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, la pena è aumentata di un terzo, se ne deriva una lesione gravissima è aumentata di due terzi; se ne deriva la morte ne consegue l'ergastolo.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

ART 11 **LESIONI PERMANENTI AL VISO**

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Se, alla commissione del presente delitto, segue la morte della persona offesa ne consegue la pena dell'ergastolo in quanto trattasi di un'aggravante.

ART 12 **STALKING**

Chiunque cagiona, con il proprio comportamento, uno stato di ansia o di paura tale da ingenerare nella vittima timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di altra persona allo stesso legata da relazione affettiva è punito con la pena la uno a **10anni.** La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge,

anche separato o divorziato, o da persona che è, o è stata legata, da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.

ART 13 **TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE CIVILE**

E' trasmessa senza ritardo al giudice civile, ai fini della decisione di procedimenti di separazione giudiziale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione del caso.

ART 14 **DELITTI SESSUALI IN DANNO DI MINORI**

Chiunque sia stato condannato per delitti sessuali in danno di minori, deve sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione di benefici penitenziari.

Costituisce aggravante l'aver commesso il fatto in cambio di denaro o qualunque altra utilità, anche solo promessi.

ART 15 **ISTITUZIONE DI CORSI DI SENSIBILIZZAZIONE SCOLASTICA**

ED EXTRA SCOLASTICA

Devono essere obbligatoriamente inseriti, in ogni ciclo dell'istruzione, all'interno dell'educazione civica, moduli, svolti da esperti avvocati, coadiuvati da psicologi e membri delle forze dell'ordine, che sensibilizzino alla violenza di genere, comunque perpetrata.

Anche al di fuori dell'ambito scolastico è necessaria l'istituzione di corsi in merito la cui frequenza attribuisca crediti formativi, ai fini di una totale sensibilizzazione sociale alla problematica e ai fini della nascita di un forte sentimento sociale diffuso avverso l'incultura dell'odio di genere.

Si promuovono, con l'istituzione di un apposito fondo, azioni di intercultura volte all'educazione di genere con bambini e adolescenti nei diversi contesti socio-educativi multiculturali volte alla promozione delle pari opportunità.

ART 16 **LA VIOLENZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Il datore di lavoro che compia, sul luogo di lavoro, comportamenti aggressivi e persecutori al fine di colpire ed emarginare la donna che ne è vittima, si rende responsabile **del reato di mobbing.**

Sono anche ammesse registrazioni quando chi le fa è un partecipante alla conversazione e lo fa solo per difendere i propri diritti lesi dalla condotta molesta registrata.

Se le condotte realizzate dal mobber sfociano nel reato di lesioni personali, il datore di lavoro sarà giudicato in sede penale.

La lavoratrice potrà proporre **querela contro il datore di lavoro nel termine di tre mesi dall'ultimo comportamento persecutorio** posto in essere.

Il datore di lavoro dovrà risarcire il danno provocato alla sua dipendente che avrà esperito un processo civile a tal fine o si sarà costituita parte civile nel processo penale.

Nel determinare il danno risarcibile si terrà conto sia del danno patrimoniale subito sia di quello non patrimoniale che di quello esistenziale.

ART 17 **VIOLENZA ECONOMICA**

L'uomo che soggioga psicologicamente una donna con l'intenzione di controllare ed esercitare il suo potere anche nell'ambito economico e finanziario si rende autore del **reato di violenza economica.**

E' necessaria ad integrare tale reato la costante minaccia di negare risorse economiche anche impedendo alla donna di avere un lavoro ed un'entrata finanziaria personale che le permettano di utilizzare le proprie risorse secondo la sua volontà.

Chi si rende responsabile del reato di violenza economica è punito con la reclusione da tre a sei anni.

ART 18 **VIOLENZA SULLE DONNE MIGRANTI**

Chiunque si renda responsabile di violenza, sfruttamento o stupro di massa nei confronti di una donna migrante è punito con la reclusione fino a 15 anni.

Può considerarsi una forma di tortura o di trattamento crudele, inumano o degradante il reclutamento forzato o ingannevole di donne o minori che sia finalizzato alla prostituzione forzata o allo sfruttamento qualora giunga alla morte della donna.

La donna che abbia subito violenza può chiedere che le venga concesso il diritto a presentare una domanda di asilo indipendentemente dalla situazione di altri componenti della sua famiglia. Verrà informata del suo diritto di avvalersi di una persona incaricata di condurre un colloquio e di avere un'interprete di sesso femminile, inclusa la possibilità che il colloquio avvenga non in presenza di terzi. La donna può anche chiedere di accedere all'aborto sicuro.

ART 19
SEQUESTRO E TORTURA DI DONNA A SCOPO SESSUALE E NON

Chiunque si rende autore di sequestro di persona, aggravato dalla violenza di genere, è punito con la reclusione da 20 a 30 anni. Se il ratto e la tortura sono a scopo sessuale, l'autore è punito con la reclusione da 25 a 35 anni.
Se il sequestro e la tortura sono verso una persona minorenne, si applica l'aggravante e la pena prevista sarà l'ergastolo. Si applica, altresì, la pena dell'ergastolo, se, dal comportamento descritto, deriva la morte della vittima.

PARTE II

ORFANI SPECIALI

ART 20 **AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE**

Sono considerati orfani speciali e, conseguentemente, beneficiari di tutele processuali ed economiche i figli, minorenni e maggiorenni, economicamente non autosufficienti , della vittima di un omicidio commesso da:

-il coniuge

-l'altra parte dell'unione civile

-una persona che è legata da una relazione sentimentale con la vittima che è sfociata anche in convivenza stabile.

In tal caso all'omicida viene applicata la pena dell'ergastolo.

Qualora, invece, sia intervenuto il divorzio, l'unione civile sia cessata e la convivenza abbia avuto termine il reato è punito con una pena edittale della reclusione che va dai 24 ai 30 anni.

ART 21 **COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE DELL'ORFANO,INDIPENDENTEMENTE DALLA CONVIVENZA DELLA MADRE CON IL PADRE ASSASSINO.**

PARTECIPAZIONE DEL MINORE AL PROCESSO PENALE

Si potrà costituire parte civile nel processo penale a carico del padre il minore che sia rimasto orfano di madre**, indipendentemente dal fatto che quest'ultima vivesse una convivenza stabile con l'assassino**.
L'orfano potrà partecipare al giudizio penale nei confronti del padre presentando memorie ed indicando elementi di prova.
Sarà altresì ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

ART 22 **BANDI PER LA PRESA IN CARICO MULTIDIMENSIONALE DEGLI ORFANI SPECIALI**

FIGURA ALTAMENTE QUALIFICATA DI RIFERIMENTO PER L'ORFANO
NO INCONTRI IMPOSTI TRA L'ORFANO E IL PADRE

Sono pubblicati bandi di finanziamento d'interventi a sostegno degli orfani speciali. In particolare, sono previste figure professionali specifiche per la gestione del disturbo post traumatico da stress affinché, stante la loro precoce età e la necessaria dipendenza dalle cure degli adulti, essi non possano sentirsi meno accuditi e supportati.

Sono predisposte azioni volte a ridurre il trauma dei minori con supporti specialistici altamente qualificati con comprovata esperienza in tema di supporto a donne e minori vittime di violenza.

E' promossa la costruzione di una rete territoriale che preveda costanti incontri di un'equipe formata da un psicologo, uno psicoterapeuta, assistenti sociali, insegnanti, tutore, avvocati per favorire l'intervento congiunto che risponda meglio alle esigenze dell'orfano.

Una figura altamente qualificata monitorerà lo stato psico-fisico del minore e la situazione ambientale in cui si trova.

Al fine di garantire all'orfano un'adeguata tutela ed assistenza, **non devono essere imposti al minore incontri con il padre indagato.**

ART 23 **LUOGO PROTETTO E NUOVO NUCLEO FAMILIARE.**
PSICOLOGO DI RIFERIMENTO
MISURE ECONOMICHE
COSTRUZIONE DI UNA RETE INTERFAMILIARE

Il minore deve essere accolto sin da subito in un luogo protetto, sicuro e lontano dal luogo dove è avvenuta la violenza.
Contemporaneamente operatori sanitari, forze dell'ordine e magistrati devono agire nell'immediato perché il minore abbia un nuovo nucleo familiare e nuove figure accudenti di riferimento. La famiglia affidataria dovrà partecipare a percorsi di assistenza specialistica. Alla famiglia affidataria sono concesse misure di sostegno

economiche, nella misura di **500 euro a figlio, indipendentemente dal fatto che l'orfano abbia compiuto la maggiore età.**

Nell'affido si deve privilegiare la continuità delle relazioni affettive tra il minore e i parenti entro il terzo grado e garantendo, in quanto possibile in presenza di fratelli e sorelle, la continuità affettiva tra gli stessi.

E' favorita la costruzione di una **rete informale interfamiliare** attraverso la creazione o il rafforzamento di legami con parenti, amici o insegnanti e vicini di casa, se valutati come risorse positive per l'orfano al fine di promuovere un forte sostegno sociale.

ART 24 **DECADENZA DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'**

Deve essere disposta nell'immediatezza la decadenza della responsabilità genitoriale del padre imputato dell'omicidio della madre. Parimenti il genitore che, pur pienamente consapevole dei danni inferti alla personalità psicofisica della prole dalla condotta aggressiva violenta e vessatoria del convivente, decida di continuare a convivere con il partner, si rende a sua volta passibile di provvedimenti ablativi della potestà di cui è investito.

Rappresenta inoltre **motivo di decadenza dalla responsabilità genitoriale il sistematico indottrinamento del figlio a disvalori criminali,** facendolo assistere ad attività delinquenziali, esponendolo all'uso delle armi e rendendolo edotto degli scopi criminosi di una organizzazione criminale cui il genitore appartiene.

E' sempre dichiarata la decadenza dalla potestà nei confronti del genitore incline all'uso di sostanze tossiche e non disponibile al proprio recupero, del tutto disinteressato alle esigenze ed ai diritti d'ordine materiale, morale, affettivo e psicologico del minore e del proprio ruolo paterno.

Laddove sia dichiarata la decadenza dalla potestà genitoriale dell'unico genitore rimasto in vita, dovrà essere inviata segnalazione al giudice tutelare per la nomina del tutore e, laddove il minore risulti abbandonato, anche al procuratore presso il tribunale dei minori per l'avvio di un procedimento di adottabilità.

ART 25 **PERSONALE SPECIALIZZATO IN AUSILIO AI CAREGIVERS**
GRUPPI DI AUTO E MUTUO AIUTO
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEDICATE
CREAZIONE DI UN FORUM
I caregivers possono riferirsi per le loro necessità a personale specializzato che fornisce continue ed aggiornate informazioni prevedendo anche un servizio di front-office di orientamento allo studio, al lavoro e alle borse di studio.
Sono creati gruppi di auto e mutuo aiuto tra orfani di diversa età che, in momenti diversi, hanno subito il lutto della madre uccisa dal padre, anche attraverso una piattaforma on line.

Si realizzano a livello territoriale, incontri ed attività dedicate che aiutino a riconoscere e gestire le emozioni attraverso il gioco e il divertimento.

E' creato un forum di orfani che permetta agli stessi di confrontarsi con vissuti e scelte ed emozioni al fine di uscire dal silenzio e liberarsi dal giudizio sociale che spesso li accompagna.

ART 26 **DIRITTO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE, ALLO STUDIO E AL LAVORO**

Gli orfani di femminicidi hanno diritto all'assistenza medica psicologica gratuita e sono esenti dalla partecipazione alla spesa per qualunque tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

Deve essere garantito il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli delle vittime di crimini domestici

E' previsto a tal fine, stante il grave handicap che deriva dal vissuto dell'orfano speciale, l'inserimento dello stesso all'interno dell'elenco dei soggetti beneficiari della legge 104/1992.

ART 27 **MODIFICA DEL COGNOME**

I figli della vittima possono chiedere di **modificare il proprio cognome ancor prima della condanna del padre in giudizio, a partire dall'immediatezza del fatto.**

ART 28 **PENSIONE ED EREDITA'**

Il condannato di femminicidio è indegno a succedere e non sarà chiamato all'eredità. Analogamente non avrà titolo a beneficiare della pensione di reversibilità. Essa andrà ai figli minorenni o maggiorenni se economicamente non sufficienti.

ART 29 **LIQUIDAZIONE DELLA PROVVISIONALE**

Spetta all'orfano di crimini domestici una somma di denaro, a titolo di provvisionale, **pari all'80** del presumibile danno da liquidarsi in sede civile, qualora le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentano la liquidazione del danno.

Se poi ci sono beni dell'imputato sottoposti a sequestro conservativo, questo si converte in pignoramento, con la sentenza di primo grado nei limiti della provvisionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 ottobre 2021

MATTARELLA

Mario Draghi, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli
Marta Cartabia

INNOVAZIONI DELLA LEGGE

In grassetto quelle che sono ritenute le più significative

NOTITIA CRIMINIS SENZA RITARDO

TEAM DI ESPERTI PRESSO LE FORZE DELL'ORDINE

SPECIALIZZAZIONE DEL MAGISTRATO E ISTITUZIONE DI TRIBUNALI APPOSITI

ALLONTANAMENTO AUTOMATICO DEL VIOLENTO DALLA CASA FAMILIARE

AUMENTO DELLA PENA PER REVENGE PORN

AUMENTO DELLA PENA PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

ISTITUZIONE DI CORSI DI SENSIBILIZZAZIONE SCOLASTICA ED EXTRA

ISTITUZIONE DI UN FONDO PER PROMUOVERE AZIONI D'INTERCULTURA DI GENERE VOLTE ALLA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE DELL'ORFANO, sempre disposta

ISTITUZIONE DI UNA FIGURA DI RIFERIMENTO SPECIALISTICA PER L'ORFANO

AUMENTO DELLE MISURE ECONOMICHE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

COSTRUZIONE DI UNA RETE INFORMALE INTERFAMILIARE

DECADENZA DALLA RESPONSABILITA' GENITORIALE PER INDOTTRINAMENTO DEL FIGLIO A DISVALORI CRIMINALI E PER USO DI DROGHE

PERSONALE SPECIALIZZATO IN AUSILIO AI CAREGIVERS

GRUPPI DI AUTO E MUTUO AIUTO

CREAAZIONE DI UN FORUM

INSERIMENTO DELL'ORFANO NELL'AMBITO DELLA LEGGE 104 DEL 1992

MODIFICA DEL COGNOME ANCHE PRIMA DELLA CONDANNA E SUBITO DOPO IL FATTO

LIQUIDAZIONE DELL'80 % DEL DANNO A TITOLO DI ROVVISIONALE (NON IL 50)

VIOLENZA SUI LUOGHI DI LAVORO E IL **REATO DI MOBBING**

INTRODUZIONE DEL REATO DI VIOLENZA ECONOMICA

LA VIOLENZA SULLE DONNE MIGRANTI come lesione del diritto alla salute e alla sicurezza

NORMATIVA ATTUALE	DDL "CAMBI SERRANI"

	ART 1 **AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE** La presente legge si applica a tutte le manifestazioni della violenza di genere di seguito elencate che rappresentano una gravissima lesione dei diritti umani sanciti dalla Dichiarazione dei diritti delle Nazioni Unite del 1948. E' rivolta verso le donne ma coinvolge anche minorenni e bambine vittime di violenza assistita.
Art. 1 Obbligo di riferire la notizia del reato 1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) » sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609- quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, ».	ART 2 COMUNICAZIONE DELLA NOTITIA CRIMINIS La polizia giudiziaria, acquisita la notizia dell'uccisione di una donna, riferisce **senza ritardo** al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi fino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute delle quali trasmette la relativa documentazione. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini , della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia
Dispositivo dell'art. 347 Codice di procedura penale 1. Acquisita la notizia di reato la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione 2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal	ART 3 **TEAM DI ESPERTI PRESSO LE FORZE DELL'ORDINE** CORSI DI FORMAZIONE E PERCORSI TERAPEUTICI E RIABILITATIVI **E' istituito, presso le forze di polizia, un team di esperti in materia di violenza di genere, famiglia e problematiche minorili, cui lavoreranno gli agenti della sede che avranno conseguito una particolare specializzazione in materia.** Tutto il personale delle forze dell'ordine deve, inoltre, partecipare a corsi di sensibilizzazione su problematiche di cui sopra. Sono attivate azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere al fine di prevenire una capillare azione di contrasto

compimento dell'atto, salvo le disposizioni di legge che prevedono termini particolari. 3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572,609 bis,609 ter,609 quater,609 quinquies,609 octies,612 bise612 ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia. Art. 5 Formazione degli operatori di polizia 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi e' obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza. 2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.	e di uniformare le risposte alle donne vittime di violenza. Le indagini di contesto consentono di chiarire il quadro, dare solidità al racconto e delineare il profilo di pericolosità dell'indagato.

	ART 4 **SPECIALIZZAZIONE DEL MAGISTRATO E ISTITUZIONE DI TRIBUNALI APPOSITI** **Sono istituiti tribunali appositi per giudicare dell'uccisione di una donna ad opera di un uomo e, essendo strettamente necessaria a tal fine, la preparazione specifica del magistrato sulle questioni ad essa inerenti, è richiesta la partecipazione del giudice titolare della causa, a corsi ad hoc.**
Art. 4 LEGGE DEL CODICE ROSSO 1. Dopo l'articolo 387 del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».	ART 5 **ALLONTANAMENTO DEL VIOLENTO DALLA CASA FAMILIARE** E ARRESTO IN FLAGRANZA A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE E' vietato il contatto tra la vittima di un atto di violenza di genere e/ o i suoi familiari e l'autore del reato durante il procedimento penale. A tal fine **è sempre disposto** l'allontanamento del violento dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Il controllo sull'imputato può avvenire per intercettazioni telefoniche e attraverso il braccialetto elettronico, in caso di lesioni personali o minacce aggravate commesse in danno dei prossimi congiunti o del convivente. Chiunque violi gli obblighi e i divieti derivanti dal provvedimento è arrestato e punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni.
D.P.R. 30/05/2002 N°115 **ART. 76. (L)** **(Condizioni per l'ammissione)** Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68. ([1]) 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è	ART 6 GRATUITO PATROCINIO PER LE PERSONE OFFESE La persona offesa per uno dei delitti di violenza contro la persona è informata della possibilità d'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. ([2]) ([3]) 4-ter. **La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609- bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600- quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in** dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017. ([5]) 4-quater. **I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale**	

e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata. ([6])

Art. 1 legge 11-gennaio 2018 n 4
Gratuito patrocinio

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

ART 76 TESTO UNICO IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

ART 7 SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA

Dispositivo dell'art. 165 Codice Penale	PENA
La sospensione condizionale della pena può essere Subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno [c.p.p. 538, 539]; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163. Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321e 322 bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322 quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno. Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octiese612 bis, nonché agli articoli 582e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti. Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624 bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per	Può accedere alla sospensione condizionale della pena chiunque acconsenta a partecipare a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati per gli stessi reati. Gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi sono a carico del condannato.

il risarcimento del danno alla persona offesa.

Dispositivo dell'art. 558 bis Codice Penale

Chiunque, con violenza o minaccia**, costringe una persona a contrarre** matrimonio **o unione civile è punito con la** reclusione **da uno a cinque anni.**

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

ART 612 ter CP

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

ART 8 **COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO**
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale

ART 9 REVENGE PORN

Chiunque, dopo averli realizzati o sottratti invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati è punito con la reclusione **da due a sette anni.** La commissione del reato è aggravata se è commessa dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Se i fatti sono commessi attraverso strumenti telematici ed informatici.

Se sono commessi in danno di minore o di persona in condizioni di particolare inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, la pena è raddoppiata.

Il reato è punibile a querela della persona offesa che può essere proposta entro sei mesi. La querela può essere rimessa solo in sede processuale. Si procede d'ufficio laddove il fatto sia connesso ad altro reato

	per il quale si procede d'ufficio.
Dispositivo dell'art. 572 Codice Penale [1]Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia[2]o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. [La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.] Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.	ART 10 MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA Relativamente alle violenze domestiche sono equiparate quelle commesse da persone unite in matrimonio, da quelle conviventi e da quelle delle unioni civili. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia[2] o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Costituisce aggravante l'aver commesso il fatto in presenza o in danno di una persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ex legge 104/1992. **Se dal fatto deriva una lesione personale grave, la pena è aumentata di un terzo, se ne deriva una lesione gravissima è aumentata di due terzi; se ne deriva la morte ne consegue l'ergastolo.** Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.
«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della	ART11 LESIONI PERMANENTI AL VISO Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la

persona mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno». 2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: «572,» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».	deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Se, alla commissione del presente delitto, segue la morte della persona offesa ne consegue la pena dell'ergastolo in quanto trattasi di un'aggravante.
Art 612 bis c.p *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi (2) chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (3).* *2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (4).* *3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.* *4. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio (5).*	ART 12 **STALKING** Chiunque cagiona, con il proprio comportamento, uno stato di ansia o di paura tale da ingenerare nella vittima timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di altra persona allo stesso legata da relazione affettiva è punito con la pena la uno a **10anni.** La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è, o è stata legata, da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.
	ART 13 Trasmissione degli atti al giudice

64-bis - Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612- ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente.	civile E' trasmessa senza ritardo al giudice civile, ai fini della decisione di procedimenti di separazione giudiziale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari o ne dispongono la sostituzione o la revoca,dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione del caso.
ART 609 BIS CP 1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. (2) 2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. 3. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. (1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 66/1996.	Art14 DELITTI SESSUALI IN DANNO DI MINORI Chiunque sia stato condannato per delitti sessuali in danno di minori, deve sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione di benefici penitenziari. Costituisce aggravante l'aver commesso il fatto in cambio di denaro o qualunque altra utilità, anche solo promessi.
	ART 15 **ISTITUZIONE DI CORSI DI SENSIBILIZZAZIONE SCOLASTICA ED EXTRA SCOLASTICA** **Devono essere obbligatoriamente inseriti,**

	in ogni ciclo dell'istruzione, all'interno dell'educazione civica, moduli, svolti da esperti avvocati, coadiuvati da psicologi e membri delle forze dell'ordine, che sensibilizzino alla violenza di genere, comunque perpetrata. **Anche al di fuori dell'ambito scolastico è necessaria l'istituzione di corsi in merito la cui frequenza attribuisca crediti formativi, ai fini di una totale sensibilizzazione sociale alla problematica e ai fini della nascita di un forte sentimento sociale diffuso avverso l'incultura dell'odio di genere.** **Si promuovono, con l'istituzione di un apposito fondo, azioni di intercultura volte all'educazione di genere con bambini e adolescenti nei diversi contesti socio-educativi multiculturali volte alla promozione delle pari opportunità** ART 16 **LA VIOLENZA SUI LUOGHI DI LAVORO** Il datore di lavoro che compia, sul luogo di lavoro, comportamenti aggressivi e persecutori al fine di colpire ed emarginare la donna che ne è vittima, si rende responsabile **del reato di mobbing.** Sono anche ammesse registrazioni quando chi le fa è un partecipante alla conversazione e lo fa solo per difendere i propri diritti lesi dalla condotta molesta registrata. Se le condotte realizzate dal mobber sfociano nel reato di lesioni personali, il datore di lavoro sarà giudicato in sede penale. La lavoratrice potrà proporre **querela contro il datore di lavoro nel termine di tre mesi dall'ultimo comportamento persecutorio** posto in essere. Il datore di lavoro dovrà risarcire il danno provocato alla sua dipendente che avrà esperito un processo civile a tal fine o si sarà costituita parte civile nel processo penale. Nel determinare il danno risarcibile si terrà conto sia del danno patrimoniale subito sia di quello non patrimoniale che di quello esistenziale.

	ART 17 **VIOLENZA ECONOMICA** L'uomo che soggioga psicologicamente una donna con l'intenzione di controllare ed esercitare il suo potere anche nell'ambito economico e finanziario si rende autore del **reato di violenza economica.** E' necessaria ad integrare tale reato la costante minaccia di negare risorse economiche anche impedendo alla donna di avere un lavoro ed un'entrata finanziaria personale che le permettano di utilizzare le proprie risorse secondo la sua volontà. Chi si rende responsabile del reato di violenza economica è punito con la reclusione da tre a sei anni. ART 18 **VIOLENZA SULLE DONNE MIGRANTI** Chiunque si renda responsabile di violenza, sfruttamento o stupro di massa nei confronti di una donna migrante è punito con la reclusione fino a 15 anni. Può considerarsi una forma di tortura o di trattamento crudele, inumano o degradante il reclutamento forzato o ingannevole di donne o minori che sia finalizzato alla prostituzione forzata o allo sfruttamento qualora giunga alla morte della donna. La donna che abbia subito violenza può chiedere che le venga concesso il diritto a presentare una domanda di asilo indipendentemente dalla situazione di altri componenti della sua famiglia. Verrà informata del suo diritto di avvalersi di una persona incaricata di condurre un colloquio e di avere un'interprete di sesso femminile, inclusa la possibilità che il colloquio avvenga non in presenza di terzi. La donna può anche chiedere di accedere all'aborto sicuro. ART 19 **VIOLENZA SULLE PROSTITUTE** E' lecita la prostituzione della donna solo in casa della stessa o del cliente.

Legge Merlin La legge 20 febbraio 1958, n. 75 E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane. Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536 del Codice Penale sono sostituite dalle seguenti: "E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale: 1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa; 2) chiunque avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione; 3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno	E' punito con la reclusione pari a 10 anni il comportamento di chi induce, favorisce e recluta la prostituzione, anche minorile, in qualsiasi altro luogo chiuso. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di una minorenne coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro. Se il rapporto sessuale avviene con strumenti sadomaso, o di qualsiasi altro genere, che portano alla morte della donna, il cliente sarà punito con l'ergastolo e non sarà ammessa l'attribuzione di attenuante alcuna. E' punita anche la condotta di chi si offre per la prostituzione lungo la strada in quanto tale comportamento arreca danno al buon costume e alla morale. Se la prostituta si rifiuta di eseguire il rapporto sessuale e il cliente la costringe, si rende colpevole del reato corrispondente alla lesione arrecata con gli atti posti in essere.

alla prostituzione; 4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione; 5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; 7) se il fatto è commesso ai danni di più persone; 7 bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente Dispositivo dell'art. 605 Codice Penale Chiunque priva taluno della libertà personale(1) è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso: 1. 1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge(2); 2. 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in	ART 20 **SEQUESTRO E TORTURA DI DONNA A SCOPO SESSUALE E NON** Chiunque si rende autore di sequestro di persona, aggravato dalla violenza di genere, è punito con la reclusione da 20 a 30 anni. Se il ratto e la tortura sono a scopo sessuale, l'autore è punito con la reclusione da 25 a 35 anni. Se il sequestro e la tortura sono verso una persona minorenne, si applica l'aggravante e la pena prevista sarà l'ergastolo. Si applica, altresì, la pena dell'ergastolo, se, dal comportamento descritto, deriva la morte della vittima.

alla prostituzione;

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o

compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al

pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di

pubblicità

se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro

funzioni;

7) se il fatto è commesso ai danni di più persone;

7 bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente

Dispositivo dell'art. 605 Codice Penale

Chiunque priva taluno della libertà personale(1) è punito con la reclusione

da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

1. 1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge(2);

2. 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue

funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si

applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso

in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in

ART 20

SEQUESTRO E TORTURA DI DONNA A SCOPO SESSUALE E NON

Chiunque si rende autore di sequestro di persona, aggravato dalla violenza di genere, è punito con la reclusione da 20 a 30 anni. Se il ratto e la tortura sono a scopo sessuale, l'autore è punito con la reclusione da 25 a 35 anni. Se il sequestro e la tortura sono verso una persona minorenne, si applica l'aggravante e la pena prevista sarà l'ergastolo. Si applica, altresì, la pena dell'ergastolo, se, dal comportamento descritto, deriva la morte della vittima.

danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo(3) Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente: 1. 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà(4); 2. 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati; 3. 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore ART 2 Modifiche all'articolo 577 del codice penale 1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»; b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».	ART 21 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE Sono considerati orfani speciali e, conseguentemente, beneficiari di tutele processuali ed economiche i figli, minorenni e maggiorenni, economicamente non autosufficienti , della vittima di un omicidio commesso da: -il coniuge -l'altra parte dell'unione civile -una persona che è legata da una relazione sentimentale con la vittima che è sfociata anche in convivenza stabile.

Dispositivo dell'art. 577 Codice Penale a seguito dell' introduzione dell'art. 2 legge 4 del 2018

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

1. 1) contro l'ascendente o il discendente [540 75] anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da una relazione affettiva.

ART 76 TESTO UNICO IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017. ([5])

4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. (1)

Si applica la pena dell'ergastolo [289-bis 3, 630 3] se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente [540; 75 c.c.];

ART 22 **COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE DELL'ORFANO, INDIPENDENTEMENTE DALLA CONVIVENZA DELLA MADRE CON IL PADRE ASSASSINO.**

PARTECIPAZIONE DEL MINORE AL PROCESSO PENALE

Si potrà costituire parte civile nel processo penale a carico del padre il minore che sia rimasto orfano di madre, **indipendentemente dal fatto che quest'ultima vivesse una convivenza stabile con l'assassino**.

L'orfano potrà partecipare al giudizio penale nei

(2) 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3) con premeditazione; 4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella [540], il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo [291-309 c.c.], o contro un affine [78 c.c.] in linea retta [582 2].

Art. 8

Norme in materia di diritto di accesso ai servizi

di assistenza agli orfani per crimini domestici

1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:

a) possono promuovere e sviluppare presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonche' di

assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessita' e dell'entita' del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilita', anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;

b) favoriscono l'attivita' delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;

c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;

d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2; e) acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessita' delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi piu' deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e

confronti del padre presentando memorie ed indicando elementi di prova.
Sarà altresì ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

ART 23 **BANDI PER LA PRESA IN CARICO MULTIDIMENSIONALE DEGLI ORFANI SPECIALI**
FIGURA ALTAMENTE QUALIFICATA DI RIFERIMENTO PER L'ORFANO
NO INCONTRI IMPOSTI TRA L'ORFANO E IL PADRE

Sono pubblicati bandi di finanziamento d'interventi a sostegno degli orfani speciali. In particolare, sono previste figure professionali specifiche per la gestione del disturbo post traumatico da stress affinché, stante la loro precoce età e la necessaria dipendenza dalle cure degli adulti, essi non possano sentirsi meno accuditi e supportati.
Sono predisposte azioni volte a ridurre il trauma dei minori con supporti specialistici altamente qualificati con comprovata esperienza in tema di supporto a donne e minori vittime di violenza.
E' promossa la costruzione di una rete territoriale che preveda costanti incontri di un'equipe formata da un psicologo, uno psicoterapeuta, assistenti sociali, insegnanti, tutore, avvocati per favorire l'intervento congiunto che risponda meglio alle esigenze dell'orfano.
Una figura altamente qualificata monitorerà lo stato psico-fisico del minore e la situazione ambientale in cui si trova.
Al fine di garantire all'orfano un'adeguata tutela ed assistenza, **non devono essere imposti al minore incontri con il padre indagato.**

ART 24 **LUOGOPROTETTO E NUOVO NUCLEO FAMILIARE.**
PSICOLOGO DI RIFERIMENTO
MISURE ECONOMICHE
COSTRUZIONE DI UNA RETE

ART 10 LEGGE NUMERO 4 DEL 2018 1.
All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:

«5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, **cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato,**

dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata**, dal convivente o da persona legata al genitore stesso,** anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuita' delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuita' affettiva tra gli stessi.

5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attivita' lavorativa.

DECRETO 21 MAGGIO 2020 N 71
Art. 18
Finalita' delle misure
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera b), della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della
legge 11 gennaio 2018, n. 4, come modificato dall'articolo 8 della
legge 19 luglio 2019, n. 69, si intendono misure di sostegno e di
aiuto economico quelle volte a garantire il mantenimento, la crescita
e lo sviluppo dei **minori** affidati ai sensi della legge 4 maggio 1983,
n. 184, fatti salvi i benefici concessi ai sensi dell'articolo 1,
comma 492, lettera a), della legge 30 dicembre 2018 n. 145,
dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e dell'articolo 1,
comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

criminosi di una organizzazione criminale cui il genitore appartiene.
E' sempre dichiarata la decadenza dalla potestà nei confronti del genitore incline all'uso di sostanze tossiche e non disponibile al proprio recupero, del tutto disinteressato alle esigenze ed ai diritti d'ordine materiale, morale, affettivo e psicologico del minore e del proprio ruolo paterno.
Laddove sia dichiarata la decadenza dalla potestà genitoriale dell'unico genitore rimasto in vita, dovrà essere inviata segnalazione al giudice tutelare per la nomina del tutore e, laddove il minore risulti abbandonato, anche al procuratore presso il tribunale dei minori per l'avvio di un procedimento di adottabilità.

ART 26 PERSONALE SPECIALIZZATO IN AUSILIO AI CAREGIVERS GRUPPI DI AUTO E MUTUO AIUTO ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEDICATE

CREAZIONE DI UN FORUM

	I caregivers possono riferirsi per le loro necessità a personale specializzato che fornisce continue ed aggiornate informazioni prevedendo anche un servizio di front office di orientamento allo studio, al lavoro e alle borse di studio. **Sono creati gruppi di auto e mutuo aiuto tra orfani di diversa età** che, in momenti diversi, hanno subito il lutto della madre uccisa dal padre, anche attraverso una piattaforma on line. Si realizzano a livello territoriale, incontri ed attività dedicate che aiutino a riconoscere e gestire le emozioni attraverso il gioco e il divertimento. E' creato un forum di orfani che permetta agli stessi di confrontarsi con vissuti e scelte ed emozioni al fine di uscire dal silenzio e liberarsi dal giudizio sociale che spesso li accompagna. ART 27 **DIRITTO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE, ALLO STUDIO E AL LAVORO** Gli orfani di femminicidi hanno diritto all'assistenza medica psicologica gratuita e sono esenti dalla partecipazione alla spesa per qualunque tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Deve essere garantito il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli delle vittime di crimini domestici **E' previsto a tal fine, stante il grave handicap che deriva dal vissuto dell'orfano speciale, l'inserimento dello stesso all'interno dell'elenco dei soggetti beneficiari della legge 104/1992.** ART 28 **MODIFICA DEL COGNOME** I figli della vittima possono chiedere di **modificare il proprio cognome ancor prima della condanna del padre in giudizio, a partire dall'immediatezza del fatto.**

Art. 13 LEGGE N 4 DEL 2018
Cambio del cognome per gli orfani
delle vittime di crimini domestici
1. I figli della vittima del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.
2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome per indegnita' del genitore e' presentata, a norma dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, personalmente dal figlio maggiorenne o, previa autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minorenne. 3. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacita' di agire.
4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.

5. Alla modificazione del cognome di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' osservata come legge dello Stato.

LEGGE N.4 DELL 2017 ART 7
Pensione di reversibilita'
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Sono altresi' sospesi dal diritto alla pensione di reversibilita' o indiretta ovvero all'indennita' una tantum il coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito

ART29 **PENSIONE ED EREDITA'**
Il condannato di femminicidio è indegno a succedere e non sarà chiamato all'eredità. Analogamente non avrà titolo a beneficiare della pensione di reversibilità. Essa andrà ai figli minorenni o maggiorenni se economicamente non sufficienti.

o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonche' la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, fino alla sentenza definitiva. In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1-ter. 1-ter. I figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui al comma 1-bis, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarità in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum del genitore per il quale e' stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore. 1-quater. Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma 1-ter nella titolarità della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum. 1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma 1-ter, di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis» Art. 5 Indegnità a succedere 1. Dopo l'articolo 463 del codice civile e' inserito il seguente: «Art. 463-bis (Sospensione dalla successione). - Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile e' escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi	

di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella. Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo». 2. Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo della parte seconda del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 537-bis (Indegnità a succedere). - 1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere». 3. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 537-bis» LEGGE N 4 DEL 2018 Art. 4 Provvisionale 1. All'articolo 539 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o della persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata». 2. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 320 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539».	ART 30 **LIQUIDAZIONE DELLA PROVVISIONALE** Spetta all'orfano di crimini domestici una somma di denaro, a titolo di provvisionale, **pari all'80** del presumibile danno da liquidarsi in sede civile, qualora le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentano la liquidazione del danno. Se poi ci sono beni dell'imputato sottoposti a sequestro conservativo, questo si converte in pignoramento, con la sentenza di primo grado nei limiti della provvisionale.

BIBLIOGRAFIA

DAL CODICE ROCCO AL CODICE ROSSO Pezzini -Lorenzetti EDIZIONI: GIAPPICHELLI

ORFANI SPECIALI Anna Costanza Baldry EDIZIONI: FRANCO ANGELI

SITOGRAFIA, anche dal sito della Camera dei Deputati

https://www.youtube.com/watch?v=2_xM3OXxEaqk

https://www.youtube.com/watch?v=NI2NQ-9icpA

https://www.youtube.com/watch?v=uDBdKmA28K4

https://presidente.camera.it/19?discorso=1712

https://presidenteboldrini.camera.it/19?discorso=1647

https://ilmanifesto.it/il-discorso-di-laura-boldrini-per-inquantodonna-perche-gli-uomini-non-si-sentono-coinvolti/

https://www.facebook.com/maralapia/videos/1729723053895185/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=uDBdKmA28K4&t=5s

https://www.facebook.com/associazionetlon/videos/1303706643301514/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

https://www.radioradicale.it/scheda/492848/la-violenza-contro-le-donne-intervista-alla-presidente-della-camera-laura-boldrini

https://www.1522.eu/

https://www.interno.gov.it/it/contatti/rete-nazionale-antiviolenza-sostegno-donne-vittime-violenza

CASI ESAMINATI in modo particolare

https://www.today.it/donna/trend/chi-e-valentina-pitzalis.html VALENTINA PITZALIS

https://www.youtube.com/watch?v=SyxKSSrY8ig JESSICA NOTARO

https://it.wikipedia.org/wiki/Omicidio_di_Pamela_Mastropietro PAMELA MASTROPIETRO

https://femminicidioitalia.info/2021/agosto/23/vanessa-zappala-antonino-sciuto-acitrezza-acicastello-catania VANESSA ZAPPALA'